

Documento dell'Unione generale del lavoro di analisi del Decreto-Legge 28 Ottobre 2020, n. 137, contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

### **Considerazioni generali**

Il decreto legge 137 nasce come risposta, peraltro debole, al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre.

Oggi, alla luce anche del nuovo dpcm appena adottato, le misure contenute nel presente provvedimento urgente appaiono ancora più deboli e inefficaci.

Sia lo stanziamento di 2,458 miliardi di euro per il contributo a fondo perduto che i 3,588 miliardi per gli ammortizzatori sociali e per le diverse indennità previste, non sono adeguati a supportare le imprese né a dare un sostegno fattivo ai lavoratori e alle lavoratrici, i cui posti di lavoro sono fortemente a rischio. Poco meno del 40% delle imprese interessate dal dpcm del 24 ottobre, che danno occupazione a circa 4,8 milioni di addetti, sono già ora molto vicine alla soglia critica al di sotto della quale rimane il solo fallimento. Una questione sociale che investe tutto il Paese, ma che rischia di assumere toni ancora più drammatici nelle aree in ritardo, in particolare del Mezzogiorno.

Questo perché, l'emergenza epidemiologica si innesta in un tessuto produttivo già duramente provato sul finire dello scorso anno, quando la curva dell'occupazione aveva già imboccato la parabola discendente, senza che governo ed imprese comprendessero l'importanza di rafforzare tutti gli strumenti a disposizione, dagli ammortizzatori sociali alle politiche attive. Inascoltati, proponemmo, fra le altre cose, un piano formativo straordinario, così da favorire l'allineamento delle competenze dei lavoratori dipendenti.

La successiva e drammatica esplosione della pandemia ha accentuato le criticità già emerse, tanto che potremmo trovarci alla fine di quest'anno con un milione e mezzo di occupati in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Senza dimenticare una cosa: anche laddove si è riusciti a salvaguardare il posto di lavoro, il reddito familiare disponibile si è quasi sempre ridotto, come conseguenza diretta dell'accesso alla cassa integrazione e per il massiccio e obbligato ricorso a strumenti contrattuali, come il part time, spesso involontario, e i congedi parentali, per stare vicino ai figli, costretti a casa a causa delle scuole chiuse, o ai genitori anziani, le persone più fragili e a rischio davanti al Covid-19.

Premesso ciò, rispetto al contenuto del decreto Ristori si formulano alcune sintetiche considerazioni, rimandando alla tabella allegata per una analisi più dettagliata:

- La dotazione del fondo per il contributo a fondo perduto appare insufficiente; inoltre, il termine di confronto per la valutazione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (il mese di aprile) non risponde alle caratteristiche di molti dei settori produttivi interessati.

- L'allegato 1 andrà sicuramente ampliato e rivisto nelle stesse percentuali di ristoro, tenendo conto del nuovo dpcm e valutando correttamente alcune situazioni limiti; si pensi, ad esempio, al caso degli esercenti negozi di parrucchiera e estetista che, pur avendo la possibilità di rimanere aperti, subiranno un notevole calo di fatturato.
- Gli interventi specifici per il settore dello sport, della cultura e del turismo non appaiono adeguati. In attesa del nuovo monitoraggio, i dati disponibili evidenziano la scarsa risposta del tax credit vacanze, che pure avrebbe dovuto immettere nel sistema circa 2,4 miliardi di euro, attraverso un complesso meccanismo di sconti e di credito di imposta.
- Le norme sull'accesso agli ammortizzatori sociali andrebbero opportunamente chiarite per evitare ricadute negative sui dipendenti e sulle stesse imprese. Il presidente del consiglio dei ministri ha assicurato una copertura fino al 31 marzo 2021; al momento, il presente decreto solo formalmente arriva al 31 gennaio 2021, in quanto le sei settimane, nella migliore delle ipotesi, potrebbero permettere una copertura fino alla fine dell'anno.
- Dalle varie indennità continuano ad essere escluse alcune categorie di lavoratori, come, ad esempio, gli agenti e i rappresentanti di commercio o tutto il vasto mondo del lavoro ambulante e delle fiere, mentre per altre, su tutti i lavoratori dello sport e della cultura, gli stanziamenti previsti continuano ad essere assolutamente insufficiente, rispetto alla platea individuata. Attenzione anche ai lavoratori e alle lavoratrici dell'agricoltura e della pesca, in ambito familiare e delle mense.
- Andrebbe valutata correttamente l'estensione dei congedi parentali almeno fino ai 16 anni.

In attesa della legge di bilancio, rispetto alla quale si guarda con preoccupazione il grave ritardo che si sta accumulando, che, inevitabilmente finirà per pesare sul dibattito parlamentare e sullo stesso confronto con le parti sociali, il decreto Ristori può comunque rappresentare lo strumento legislativo più immediato per introdurre alcuni correttivi ai precedenti provvedimenti.

Si pensi, ad esempio, al Fondo nuove competenze, uno strumento sicuramente utile, ma che rischia di avere una gestione complessa a causa della tempistica ridotta o alla necessità di rafforzare la dotazione finanziaria destinata alla scuola o al trasporto pubblico locale.

Da ultimo, sarebbe utile un monitoraggio del Parlamento al fine di capire quante delle risorse messe in campo dal decreto Cura Italia in poi siano effettivamente arrivate ai cittadini, alle imprese e agli enti locali e territoriali, come sostegno al reddito, come contributo a fondo perduto e per garantire i servizi pubblici essenziali, sanità, scuola e trasporto pubblico compresi.

### Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuti	Osservazioni
<p>Art. 1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</p>	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre, hanno una partita Iva attiva ed una attività prevalente nei settori indicati dai codici Ateco allegati; lo stanziamento è di 2,458 mld. Per accedere, occorre certificare una riduzione inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi a aprile 2020 rispetto a aprile 2019 (requisito non necessario per le imprese nate dopo il 1° gennaio 2019). Per quanto riguarda la modalità: accreditamento diretto per chi ha già ottenuto il precedente contributo oppure dopo presentazione istanza via web per gli altri. Fermo il tetto massimo di 150mila euro: per chi ha già ottenuto il contributo precedente, è calcolato come quota dello stesso; per chi non ha già ottenuto il contributo precedente, è quantificato come quota del valore sulla base dei dati presentati nella istanza trasmessa. L'allegato 1 prevede un moltiplicatore degli importi (minimo 1000 euro per persona fisica e 2mila euro per altri soggetti) per settore: Taxi-Ncc: 100%; Strutture ricettive-gelaterie-bar: 150%; Funicolari-ristorazione, compresa quella ambulante-catering-cinema-service-biglietterie event-turismo, comprese guide-convegni e fiere-recitazione e altre attività culturali-sale scommesse-impianti sportivi-parchi divertimento-sale gioco-circoli-stabilimenti termali: 200%; Discoteche: 400%</p>	<p>L'articolo 1 è costruito intorno alle esigenze delle imprese che subiranno un calo del fatturato per effetto del Dpcm del 24 ottobre. Siamo, però, davanti ad una disposizione già debole, ma che diventa ancora più insufficiente stante il successivo dpcm del 3 novembre. Fra gli elementi che andrebbero rivisti, sicuramente rientra l'individuazione del mese di aprile quale termine di paragone per la valutazione del calo del fatturato o dei corrispettivi; per una parte delle imprese coinvolte, pensiamo, ad esempio, alle palestre, il mese di aprile sotto questo profilo è decisamente meno significativo di altri, come ad esempio settembre o gennaio, ove si concentra un gran numero di sottoscrizione di abbonamenti. Da valutare con attenzione anche l'allegato 1 con i codici Ateco. Alcune attività commerciali, che rimangono aperte pure dopo il dpcm del 3 novembre, si pensi, ad esempio, a parrucchiere ed estetiste, subiranno un notevole calo di fatturato.</p>
<p>Art. 2. Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295</p>	<p>Rifinanziamento per 5 mln del fondo speciale per lo sport (legge 1295/1957).</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>

<p>Art. 3. Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</p>	<p>Istituzione del fondo per il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche con una dotazione di 50 mln per il 2020; è atteso un provvedimento di riparto</p>	<p>Vale la medesima considerazione espressa sopra, con l'aggiunta di un punto: lo sport, se per alcuni rappresenta un passatempo al limite sostituibile, per tanti altri è il lavoro principale. Nel novero delle associazioni sportive dilettantistiche rientrano discipline olimpiche.</p>
<p>Art. 4. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2020, sospensione di ogni procedura esecutiva sulla prima casa del debitore; Inefficacia di quelle effettuate dal 25 ottobre al 29 ottobre 2020.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile. Non è questo il caso, ma si ribadisce la necessità di avviare un piano per la realizzazione o il recupero di abitazioni da destinare a prima casa.</p>
<p>Art. 5. Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura</p>	<p>L'articolo prevede: Incremento dei fondi di parte corrente (+100 mln), a sostegno del settore turistico (+400 mln; art. 182, DI34/2020) e delle imprese e delle istituzioni culturali (+50 mln; art 183, DI 34/2020); Estensione fino al 31 gennaio 2021 delle disposizioni sull'acquisto dei biglietti per spettacoli dal vivo; Estensione del tax credit vacanze al 30 giugno 2021.</p>	<p>Il settore del turismo, soprattutto nelle città d'arte, ha subito una forte contrazione di fatturato, principalmente per effetto della riduzione della presenza di cittadini stranieri. La chiusura dei musei e dei luoghi di cultura non aiuta, come non ha portato i risultati desiderati il tax credit vacanze per il complesso meccanismo di funzionamento.</p>
<p>Art. 6. Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali</p>	<p>L'articolo prevede: Incremento del fondo rotativo (+100 mln); Incremento del fondo per il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese (+200 mln).</p>	<p>Il settore fieristico è praticamente fermo da un anno, con pochissime eccezioni. Il danno è doppio, perché colpisce i tanti che lavorano a margine delle fiere e le imprese che non hanno la possibilità di esporre, soprattutto ai venditori esteri, i loro prodotti. L'e-commerce e le fiere virtuali, probabilmente, servono soltanto a limitare i danni.</p>
<p>Art. 7. Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</p>	<p>100 mln destinati a contributi per le imprese interessate dagli effetti del dpcm 24 ottobre; è atteso un provvedimento.</p>	<p>Da capire la tempistica del provvedimento atteso.</p>
<p>Art. 8. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p>	<p>Alle imprese interessate dagli effetti del dpcm 24 ottobre è riconosciuto un credito di imposta per gli affitti di immobili non abitativi (oneri di 259,2 mln).</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 9. Cancellazione della seconda rata Imu</p>	<p>Alle imprese interessate dagli effetti del dpcm 24 ottobre è riconosciuta la</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>

	cancellazione della seconda rata Imu (oneri di 101,6 mln).	
Art. 10. Proroga del termine per la presentazione del modello 770	L'articolo prevede la proroga al 10 dicembre 2020 per la presentazione del modello 770.	Segue la proroga di altri strumenti di dichiarazione fiscale.
Art. 11. Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica	La dotazione complessiva è di 3.588,4 mln, di cui 450 mln vanno ai fondi di solidarietà bilaterali.	Non si tratta di nuove risorse, ma di una riserva riferita al DI 34/2020.
Art. 12. Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	I datori di lavoro possono chiedere sei settimane di ammortizzatore sociale con causale Covid-19 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021. Periodi precedenti autorizzati, ma collocati successivamente al 15 novembre 2020, sono imputati alle sei settimane di questo decreto. Le sei settimane sono riconosciute ai soli datori di lavoro che hanno già fruito dell'ulteriore periodo di nove settimane del decreto Agosto (dl 104/2020) e ai datori di lavoro interessati dagli effetti del dpcm 24 ottobre. Per accedere alle sei settimane, è previsto il versamento di un contributo addizionale del 9% (riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020) o del 18% (nessuna riduzione); con riduzione superiore al 20%, nessun contributo addizionale. È prevista la presentazione di una domanda di concessione con autocertificazione della riduzione del fatturato. Le domande vanno inoltrate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore è tenuto a inviare tutti i dati. Per i periodi di settembre, la scadenza è al 31 ottobre. Fino al 31 gennaio 2021: resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (legge 223/1991); sono sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020; Sono esclusi i cambio-appalti con riassunzione- È precluso il	La misura prevista da questo articolo è insufficiente rispetto alle effettive esigenze sul versante degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19. Sono aggiunte soltanto sei settimane, peraltro con una formulazione non chiara rispetto alla fruibilità in continuità con quanto previsto dai precedenti decreti, in particolare con il cosiddetto decreto Agosto. A conti fatti, soltanto formalmente la copertura è assicurata fino al 31 gennaio 2021, in quanto tutto lascia presagire che le sei settimane indicate saranno fruito dal 16 novembre al 31 dicembre 2020. Andrebbe altresì chiarita la portata del comma 9 sul prolungamento del blocco ai licenziamenti; non sembra escludersi in questo caso la possibilità di licenziare anche in presenza di ammortizzatori sociali.

	licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Sono possibili i licenziamenti nei casi indicati dal decreto Agosto (cessazione definitiva; messa in liquidazione senza possibilità di cessione o trasferimento di ramo d'azienda; limitatamente ai soli dipendenti pensionandi in seguito ad accordo collettivo; fallimento). In alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali, sono riconosciute ulteriori quattro settimane di sgravio contributivo entro il 31 gennaio 2021.	
Art. 13. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Ai datori di lavoro cui si applica il dpcm 24 ottobre sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di novembre 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 marzo 2021 in unica rata o fino a quattro rate mensili di pari importo. Oneri valutati in 504 mln.	La disposizione appare corretta e condivisibile, anche se si continua a sostenere la necessità di dare, quanto meno, margini temporali più ampi per il ristoro dei contributi non versati.
Art. 14. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza	Ai nuclei familiari già beneficiari del reddito di emergenza sono riconosciute le medesime indennità (400 euro) per i mesi di novembre e dicembre. Il Rem è riconosciuto per una singola quota per le mensilità di novembre e dicembre ai nuclei familiari con: valore del reddito familiare a settembre 2020 inferiore a 400 euro; assenza nel nucleo familiare di componenti che hanno percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali; possesso dei requisiti prevista dall'articolo 82 del dl 34/2020 (residenza, patrimonio, Isee, condizioni meritevoli, non percezione di altre indennità). La domanda per le nuove concessioni va fatta entro il 30 novembre. La dotazione di 452 mln.	Al riproporsi di condizioni simili a quelle che si sono presentate nella primavera scorsa, il governo decide di riproporre il reddito di emergenza; si tratta di una soluzione tampone che intercetta una platea di circa 375mila famiglie in situazione di estremo disagio. Molte di queste potranno, nel breve periodo, entrare nel reddito di cittadinanza, rispetto al quale è da mettere in preventivo un forte incremento della spesa nel 2021, con l'auspicio della ripresa della parte relativa alla interlocuzione con i centri per l'impiego.
Art. 15. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	Una indennità onnicomprensiva di 1000 euro è riconosciuta: ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, già beneficiari della disposizione dell'articolo 9 del dl 104/2020; agli stagionali del turismo e	Si tratta di una misura condivisibile anche se oggettivamente parziale, in quanto lascia fuori diverse categorie di lavoratori e lavoratrici, dall'agricoltura alla pesca, dal lavoro domestico a

	<p>degli stabilimenti termali, compresi i somministrati, cessati dal 1° gennaio 2020 al 29 ottobre 2020, con almeno 30 giornate lavorative nel periodo, senza pensione, rapporto di lavoro, Naspi; ai lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi, cessati nel medesimo periodo e con almeno 30 giornate di lavoro; ai lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo; ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza (con iscrizione alla Gestione separata anteriore al 17 marzo 2020), che nel medesimo periodo siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, non avendone alcuno in essere, e con almeno una mensilità versata nell'arco temporale; agli incaricati alle vendite a domicilio, con partita Iva, iscrizione alla Gestione separata e reddito 2019 inferiore a 5mila euro; ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, con uno o più contratti di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 per almeno 30 giornate complessive nonché di almeno 30 giornate nel 2018; al 29 ottobre non devono essere in pensione o titolari di rapporto di lavoro; ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri fra il 1° gennaio 2020 e il 29 ottobre 2020, reddito annuo inferiore a 50mila euro e non pensionati; ai lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 e reddito inferiore a 35mila euro. Salvo che non sia diversamente previsto, in generale valgono i seguenti principi: non essere titolari di rapporto di lavoro; non essere titolari di pensione; l'indennità non concorre alla formazione del reddito; le indennità non sono cumulabili fra loro; le indennità sono erogate dall'Inps a domanda. Le</p>	<p>quello ambulante e delle fiere, dalle addette alle mense, in particolare delle scuole, fino ad arrivare a professionalità ancora non inquadrata in contratti collettivi, come, ad esempio, i professionisti delle audiodescrizioni.</p>
--	--	--

	indennità previste dall'articolo 9 del DI 104/2020 possono essere richieste entro il 12 novembre 2020.	
Art. 16. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	Alle imprese della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di novembre. Agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, è riconosciuto l'esonero della contribuzione dovuta	Si tratta di una misura che ricalca quelle prese per la totalità delle imprese.
Art. 17. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi	Una indennità onnicomprensiva di 800 euro è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione con Coni, con Comitato paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività. L'indennità non è cumulabile con altro lavoro, con pensione, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, altre indennità. L'indennità è erogata a domanda, tramite presentazione dell'istanza entro il 30 novembre, con accesso alla piattaforma di Sport e salute. Ai beneficiari delle indennità erogate fra marzo e giugno, la nuova indennità è erogata senza bisogno di domanda. Le domande sono accolte nel limite di 124 mln di euro.	Continua la sottovalutazione del fenomeno del lavoro nello sport, nonostante siano almeno 200mila coloro che risultano iscritti alla gestione esclusiva, ma è possibile immaginare almeno il doppio con contratto di collaborazione e iscrizione alla gestione separata. La chiusura delle palestre e degli altri spazi cui allenarsi colpisce in maniera direttamente tutti questi lavoratori e gli stessi gestori, i quali, negli ultimi mesi, hanno dovuto affrontare spese importanti per adeguare le strutture alle disposizioni contro la diffusione del Covid-19.
Art. 18. Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta	30 mln di euro sono destinati alla effettuazione, presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di tamponi antigenici rapidi per individuare possibili positività al Covid-19. Le risorse sono distribuite alle regioni.	Si tratta di un articolo delicato, rispetto al quale non sono mancate polemiche. Ferma restando la necessità di assicurare i massimi controlli e il miglior tracciamento possibile, occorre comunque tener conto del fatto che la stragrande maggioranza degli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non appare adeguata ad accogliere pazienti potenzialmente positivi al Covid-19. Si rischia una promiscuità molto pericolosa. Meglio sarebbe stato indirizzare quelle risorse

		verso centri pubblici o privati meglio attrezzati.
Art. 19. Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta	Regioni e province autonome comunicano il quantitativo dei tamponi consegnati. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta comunicano i dati richiesti all'assistito, al dipartimento di prevenzione dalla Asl, al commissario straordinario e alla piattaforma presso l'Istituto superiore di sanità.	L'articolo 19 si collega strettamente al precedente, dandone di fatto attuazione.
Art. 20. Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria	Il ministero della salute istituisce un servizio telefonico nazionale di risposta alle persone risultate positive al Covid-19.	L'istituzione di un numero telefonico nazionale per le persone positive al Covid-19 arriva purtroppo in fortissimo ritardo.
Art. 21. Misure per la didattica digitale integrata	Il fondo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali da destinare, in comodato d'uso, agli studenti è incrementato di 85 mln per favorire la didattica a distanza; è atteso un decreto ministeriale per la ripartizione delle somme fra le istituzioni scolastiche che provvedono agli acquisti.	Si tratta di una media di circa 10mila euro per plesso. Come per provvedimenti simili, le dirigenze scolastiche lamentano una difficoltà a rispondere all'esigenza di incrementare e migliorare la connettività; sarebbe utile, in questo senso, una sinergia con gli enti locali.
Art. 22. Scuole e misure per la famiglia	Sale da 14 a 16 anni l'età del figlio minore in quarantena o con sospensione della didattica in presenza che permette al genitore di chiedere il ricorso al lavoro agile. Nei casi di figli di età compresa fra 14 e 16 anni in quarantena o con didattica in presenza sospesa, è ammessa la possibilità per il genitore di chiedere l'astensione non retribuita dal lavoro.	La misura andrebbe sostenuta economicamente, essendo il permesso non retribuito.
Art. 23. Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Sono introdotte delle norme volte, fino al termine dello stato di emergenza, a ridurre gli accessi nelle udienze e nei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, con, fra l'altro, la possibilità di collegamenti da remoto.	Si tratta di disposizioni che ricalcano precedenti provvedimenti già adottati; è da evitare un possibile appesantimento sulle cause di lavoro e previdenziale.
Art. 24. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Sono introdotte delle norme volte, fino al termine dello stato di emergenza, ad agevolare il deposito di atti, documenti e istanze.	L'articolo 24 si collega concettualmente al precedente.

<p>Art. 25. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo</p>	<p>Sono introdotte delle norme volte, fino al termine dello stato di emergenza, a ridurre gli accessi nelle udienze e nei procedimenti amministrativi, con, fra l'altro, la possibilità di collegamenti da remoto.</p>	<p>Valgono le considerazioni sopra espresse, ricordando come uno dei fondamenti del processo è quello di assicurare un rapido ristoro o evitare un danno irreparabile.</p>
<p>Art. 26. Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica</p>	<p>Sono introdotte delle norme volte, fino al termine dello stato di emergenza, a ridurre gli accessi nelle udienze e nei procedimenti contabili, con, fra l'altro, la possibilità di collegamenti da remoto.</p>	<p>Valgono le considerazioni sopra espresse.</p>
<p>Art. 27. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario</p>	<p>Sono introdotte delle norme volte, fino al termine dello stato di emergenza, a ridurre gli accessi nelle udienze e nei procedimenti tributari, con, fra l'altro, la possibilità di collegamenti da remoto.</p>	<p>Valgono le considerazioni sopra espresse.</p>
<p>Art. 28. Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2020, è possibile per le autorità competenti prolungare la concessione di licenze ai detenuti in regime di semilibertà.</p>	<p>La materia è delicata, considerando anche cosa è successo nel recente passato. Mentre è ancora vivo il ricordo delle rivolte del 7 e dell'8 marzo, è assolutamente da evitare il rischio che possano uscire dal carcere persone pericolose per la collettività.</p>
<p>Art. 29. Durata straordinaria dei permessi premio</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2020, è possibile per le autorità competenti concedere permessi premio di durata straordinaria ai detenuti in determinate condizioni, compreso lavoro esterno o formazione.</p>	<p>Valgono le considerazioni espresse all'articolo 28.</p>
<p>Art. 30. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2020, è possibile per le autorità competenti concedere l'esecuzione della pena alternativa della detenzione domiciliare (pena non superiore a 18 mesi, reati gravi esclusi).</p>	<p>Valgono le considerazioni espresse all'articolo 28.</p>
<p>Art. 31. Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia</p>	<p>Le elezioni per la composizione degli ordini professionali vigilati dal ministero della giustizia possono essere svolte in modalità telematica da remoto.</p>	<p>Si tratta di una disposizione in linea con le misure di contenimento adottate.</p>

<p>Art. 32. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>Sono stanziati risorse complessive per 68,495 mln per il proseguimento fino al 24 novembre delle attività di sicurezza della Polizia di Stato, delle Polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>La misura è condivisibile, anche se, già da ora, va immaginato un rafforzamento della dotazione economica, stante il prolungamento delle attività almeno di una decina di giorni. Le risorse destinate alla Polizia locale dovrebbero essere rese immediatamente disponibili.</p>
<p>Art. 33. Fondo anticipazione di liquidità</p>	<p>Le regioni a statuto speciale sono autorizzate ad utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.</p>	<p>La misura interessa le sole regioni a statuto speciale.</p>
<p>Art. 34. Disposizioni finanziarie</p>	<p>Si tratta della copertura del provvedimento e delle norme generali sul monitoraggio della spesa, il trasferimento delle risorse all'Inps e l'adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio, laddove necessari.</p>	<p>Attenzione al processo relativo alle variazioni di bilancio. Rispetto a precedenti provvedimenti, sembra venir meno, in questo caso, l'eccessiva discrezionalità in capo al ministro dell'economia che si era individuata in precedenza.</p>
<p>Art. 35. Entrata in vigore</p>	<p>Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.</p>	<p>Il provvedimento è entrato in vigore il 29 ottobre 2020.</p>